



Scheda II: Ultima liberazione generale delle riserve di crisi

Lo strumento “riserve di crisi”

Il DFE e la SECO sono responsabili dell'esecuzione della legge federale del 20 dicembre 1985 costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC) ([www.admin.ch / Documentazione / Raccolta sistematica / 823.33](http://www.admin.ch/Documentazione/Raccolta_sistematica/823.33)). Le riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali sono uno strumento di politica congiunturale di carattere facoltativo. Esse devono contribuire al promovimento di un'occupazione stabile o a migliorare a lungo termine la competitività. Le imprese che depositano presso la Confederazione o una banca una parte dei loro utili su un conto bloccato, che comunque frutta interesse, hanno la possibilità di dedurre i loro versamenti dal reddito netto imponibile all'atto della costituzione delle riserve.

Le riserve ammontano a poco più di 550 milioni di franchi, ripartiti su 650 aziende. L'esperienza mostra che il costo dei progetti realizzati supera ampiamente l'ammontare delle riserve di crisi; è quindi presumibile che il volume degli investimenti oltrepasserà i 550 milioni di franchi.

La LCRC prevede la liberazione di queste riserve se l'occupazione è minacciata oppure se difficoltà d'occupazione si sono già manifestate. Il DFE decide quando procedere alla liberazione generale delle riserve, previa consultazione dei Cantoni e delle associazioni mantello dell'economia.

Liberazione delle riserve di crisi

A causa del rallentamento congiunturale che si sta delineando, il DFE intende porre in atto la liberazione generale delle riserve di crisi per il 1° gennaio 2009.

Nell'ambito della revisione della riforma dell'imposizione delle imprese II è stata decisa anche l'abrogazione della LCRC. Ne consegue che questa sarà l'ultima volta che verrà effettuata una liberazione generale. Simili operazioni erano già occorse nei periodi dicembre 1991 - dicembre 1993, novembre 1996 - dicembre 1998 e ottobre 2002 - ottobre 2003. La LCRC è stata abrogata il 1° luglio 2008 con l'entrata in vigore della disposizione transitoria (art. 26a della legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). Lo scioglimento delle riserve esistenti avviene mediante un'ultima liberazione generale nel quadro di un'ordinanza emanata dal DFE.

Questo strumento è stato abolito dopo che nel corso delle passate liberazioni, causa la situazione economica precaria, si era posto il problema che le nuove riserve di crisi costituite venivano sistematicamente riassorbite e, di conseguenza, tale sistema si era rivelato inefficace nel contrastare la congiuntura. Con l'ultima liberazione non potranno più essere costituite nuove riserve e allo stesso tempo tutte le riserve dovranno essere sciolte, ragione per cui in questo unico – perché ultimo – caso il provvedimento dovrebbe effettivamente avere un impatto sulla congiuntura.

La liberazione delle riserve di crisi non implica un aumento della spesa per le collettività pubbliche poiché l'agevolazione fiscale è stata accordata al momento della costituzione.